



CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA POSA DI DEHORS TEMPORANEI O PERMANENTI
SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09 giugno 2021

INDICE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DI DEHORS.....	3
Art. 3 - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS.....	4
Art. 4 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS.....	4
Art. 5 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS.....	5
Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHORS.....	6
Art. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO.....	6
Art. 8 - ONEROSITÀ.....	7
Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	7
Art. 10 - MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E CANONE.....	8
Art. 11 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS.....	9
Art. 12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	9
Art. 13 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	10
Art. 14 - SOSPENSIONE E REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.....	10
Art. 15 - RIMOZIONE DEL DEHOR SU SUOLO PRIVATO.....	11
Art. 16 - DANNI ARRECATI A TERZI.....	11
Art. 17 - SANZIONI.....	11
Art. 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.....	12
Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	12
Art. 20 - DEROGHE PER DISTANZIAMENTO SOCIALE ANTI-COVID.....	12
Allegato A).....	13

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende fornire elementi operativi relativi all'utilizzo del suolo pubblico, privato ad uso pubblico e privato, per disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili connesse ai pubblici esercizi di somministrazione di cibi e bevande, mediante elementi d'arredo denominati "dehors".

L'obiettivo è di fornire elementi di riferimento per migliorarne le strutture inserendole nell'ambito urbano mediante regole codificate che ne assicurino la compatibilità con i luoghi nel rispetto dei principi di sicurezza e qualificazione dell'ambiente urbano.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI DEHORS

Per dehor ai fini del presente regolamento si intende l'installazione di strutture costituite da elementi mobili posti in modo funzionale e coordinato al fine di delimitare ed arredare uno spazio per il ristoro all'aperto in un'area annessa ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande insediato in sede fissa, come definiti dalla normativa vigente.

Tale spazio è costituito dall'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale e coordinato su area pubblica, privata gravata da servitù di passaggio pubblico o privata, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione cibi e bevande. I dehors devono pertanto essere annessi ad un esercizio principale insediato in un edificio chiuso, al quale lo spazio aperto risulta funzionalmente collegato.

Quale elemento d'arredo, il dehor non si configura né come chiosco né come edicola, pertanto deve essere caratterizzato da "precarietà e facile smontaggio" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, prima dell'installazione dovrà essere ottenuta la concessione del suolo stesso.

Tali strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sostegni di ancoraggio, ma in nessun caso devono richiedere scavi per la fondazione di elementi sia durante la posa in opera che durante la rimozione.

Il dehor non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le strutture come sopra indicate possono essere installate:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato.

I dehors possono essere così definiti:

- **Temporaneo:** struttura posta sul suolo pubblico, asservito all'uso pubblico o privato per un periodo complessivo non superiore a mesi sei ovvero 180 giorni dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico o dall'autorizzazione, costituito da area attrezzata con tavoli e sedie, con ombrelloni a palo laterale o centrale ed eventuale pedana esclusivamente in caso di dislivelli stradali, delimitazione dei perimetri con fioriere;
- **Permanente:** struttura posta per un periodo complessivo superiore a 180 giorni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico o dall'autorizzazione. Il manufatto è formato da un insieme di elementi mobili e smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale sulle aree pubbliche, private di

uso pubblico o private, che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, come meglio indicato al successivo punto 6.

Sono previste le seguenti tipologie:

- Addossato alla parete*: con copertura inclinata e/o pedana;
- Libero-indipendente: con copertura piana o a falde e/o pedana.

* Le coperture inclinate in deroga a quanto indicato dal Regolamento edilizio comunale dovranno avere dimensione massima di sporto verso strada inferiore a cm. 50 rispetto alla superficie oggetto di concessione.

Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo art. 6, o con finalità diverse da quelle previste dall'art. 1 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 3 - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS

Le strutture temporanee così detti dehors sono soggetti al preventivo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal SUAP secondo le modalità dei successivi articoli.

La loro installazione rientra nell'ambito dell'art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 380/2001 – Attività di edilizia Libera, come modificato dall'art. 5 della legge di conversione n. 73/2010 e dal D.Lgs. 222/2016 e deve essere realizzato in conformità al presente regolamento e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti ed in conformità con quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica e di Sicurezza Alimentare ed Ambientale nonché nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento per il “Canone unico”;

I dehors, seppur soggetti ad attività autorizzatoria, in qualità di arredi non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici, alle Norme Tecniche del P.G.T. ed al Regolamento edilizio. Per dette strutture si applicano le sole norme del Codice Civile relativamente alle distanze a condizione che non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi. I dehors non possono surrogare i requisiti di pubblico esercizio.

Le strutture temporanee così detti dehors sono soggetti al preventivo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dalla SUAP secondo le modalità dei successivi articoli.

Art. 4 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEI DEHORS

Gli elementi costitutivi dei dehors di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:

- Tavolini e sedie;
- Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, illuminazione (faretti, lampioncini, lanterne), espositori, vetrinette mobili, altri elementi purché rimovibili, etc.

Lo spazio va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio.

Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

Art. 5 - CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS

Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dall'Ufficio SUAP la concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Con riferimento all'ubicazione, i dehors devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
- b) Ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate a traffico limitato con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione, non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.
- c) Le occupazioni su marciapiede o altra area pedonale dovranno in ogni caso garantire il passaggio per i pedoni di ALMENO 2,00 metri di ampiezza, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, e la mobilità di persone con disabilità motoria e relativi accompagnatori.
- d) E' opportuno non occupare lo spazio antistante gli attraversamenti pedonali e non ostacolare i flussi pedonali esistenti.
- e) Non è possibile occupare spazi di sosta destinati ai disabili, spazi di carico e scarico merci, spazi di sosta destinati ai sistemi in sharing di auto, moto e biciclette.
- f) Per motivi di sicurezza è obbligatorio mantenere fra i posti a sedere e la carreggiata una distanza di 50 cm.
- g) E' necessario mantenere una distanza di 1 m. dai passi carrai, per consentire la manovra dei veicoli.
- h) Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.
- i) L'installazione di strutture tipo "dehor coperto" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti massimi e le caratteristiche di cui al successivo art. 6, è soggetta al nulla osta dei competenti uffici comunali in materia di viabilità

Dehors e rapporto con la viabilità:

1. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza; la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede.
2. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante dell'Ufficio di Polizia Locale.
3. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehor interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
4. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.
5. L'installazione del dehor potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato ed a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità.

6. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

Art. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHORS

Con riferimento alle dimensioni la superficie massima consentita è pari alla superficie di somministrazione dei locali dell'attività alla quale afferisce e non potrà eccedere la superficie massima di mq. 50.

La struttura del dehors coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro.

NON è consentita la completa chiusura del dehors; solo occasionalmente può essere protetto con tende laterali dalla copertura agli elementi di delimitazione.

Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tali tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.

L'altezza massima dei dehors di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.

All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione.

Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio.

In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei "dehors" dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.

Art. 7 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

Nei dehors è vietata l'installazione:

- di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;
- di banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.

Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

Il dehor osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 8 - ONEROSITA'

I dehors, sia temporanei che permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico, sono assoggettati al pagamento del "Canone unico" e della TA.RI.P. secondo le disposizioni di legge e del Regolamento vigente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria pratica come definiti nella tabella delle tariffe S.U.E.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al versamento di una cauzione a garanzia del perfetto ripristino dell'area occupata, salvo quanto indicato all'art. 21, secondo i seguenti criteri:

1. per dehors aperti senza pedana e temporanei: non prevista;
2. per dehors temporanei con pedana: €. 250,00;
3. per dehors permanenti:
 - fino a 20 mq €. 500,00;
 - da 21 mq a 40 mq €. 1.000,00
 - da 41 mq €. 2.000,00

La cauzione sarà restituita scaduto il termine di validità dell'autorizzazione ed a seguito della restituzione dei luoghi nello stato originario; a tal fine l'intestatario comunicherà entro 30 gg. l'avvenuta rimozione del dehor e richiederà il sopralluogo finalizzato all'accertamento di quanto eseguito.

Sono a totale carico del richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessario in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o da altri gestori di pubblici servizi.

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehor temporaneo (max 180 gg.) o permanente (più di 180 giorni) dovrà ottenere il previsto titolo concessorio/autorizzazione, presentando apposita domanda al SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno".

La domanda in bollo dovrà riportare le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, recapiti telefonici ed e-mail/PEC;
2. ragione sociale, se trattasi di società;
3. indicazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
4. ubicazione del dehor;
5. periodo di installazione;
6. tipologia del dehor;
7. dimensioni del suolo pubblico da occupare.

In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto Decreto, anche nel caso in cui il dehor venga installato nell'ambito e/o in prossimità del bene vincolato.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione con consegna di n. 1 copia di cortesia:

1. breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento;

2. elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
3. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
4. attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
5. adeguata documentazione fotografica attestante le condizioni della pavimentazione;
6. foto-inserimenti nel contesto nel caso di dehors di tipo coperto;
7. campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;
8. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
9. nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e/o dell'esercente del negozio adiacente;
10. qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;
11. autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti;
12. copia della polizza assicurativa per danni arrecati a persone e/o cose sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione;
13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato A);
14. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Art. 10 - MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE E CANONE

La concessione per l'occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata dallo sportello SUAP previa acquisizione dei seguenti pareri:

1. del Comando di Polizia Locale in merito a:
 - presenza dei requisiti minimi di sicurezza per la circolazione stradale;
 - presenza di un adeguato spazio di transito pedonale;
 - compatibilità nel caso di riduzione delle aree e spazi a parcheggio;
2. dell'Area Gestione Territorio in relazione a:
 - compatibilità della struttura o/e della pedana con la pavimentazione esistente;
 - compatibilità per la presenza di elementi o manufatti per la manutenzione o accesso ai sottoservizi;
 - compatibilità per la presenza o interferenza con area a verde, essenze arboree, arredi pubblici ecc...
3. del SUE relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi e paesaggistici.

L'emissione di un parere negativo da parte di uno dei sopracitati servizi comporta l'automatica conclusione del procedimento.

La quantificazione del canone è definita dall'Ufficio Tributi e, qualora il servizio risulti esternalizzato, dal Concessionario; conseguentemente tale ufficio, o il gestore, provvede a comunicare all'Ufficio SUAP l'importo che costituirà parte integrante e sostanziale del contenuto del provvedimento come indicato dall'art. 38 del Regolamento comunale per la disciplina del "canone unico" (l.160/2019).

Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato soltanto previo pagamento del canone stesso.

La concessione di suolo pubblico sarà trasmessa dall'ufficio SUAP all'ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

Entro 30 giorni dalla data di ritiro della concessione, il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere allo sportello SUAP il rilievo fotografico delle installazioni, comprovante che quanto eseguito sia pienamente conforme alla concessione rilasciata.

Sono vietate le modifiche di qualsiasi natura se non preventivamente assentite o autorizzate secondo la natura stessa degli interventi.

L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa pertanto, al cessare dell'attività, l'autorizzazione è automaticamente annullata e la struttura deve essere rimossa.

Art. 11 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti e tutte le loro componenti in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.

Non può essere aggiunto alcun oggetto o struttura non previsti nell'atto originario senza preventiva autorizzazione.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore, non richiede nuova autorizzazione.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Allo scadere del termine della concessione, o in caso di sospensione o revoca della stessa, il titolare/gestore dell'esercizio è tenuto alla rimozione di ogni singolo elemento del dehor ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione di occupazione suolo pubblico con dehor temporaneo può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di 3/tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata nuova domanda.

Ai fini del rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehor stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni

prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehor rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehor (riferiti all'anno precedente) o, in alternativa, una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 13 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehor autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione

La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 11;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal Responsabile dell'Area Pianificazione del Territorio nel caso di inosservanza alle norme edilizie ed urbanistiche e dal Responsabile della Polizia Locale in tutti gli altri casi, mediate notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14 - SOSPENSIONE E REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

Oltre a quanto previsto al precedente articolo 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

1. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a

carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;

2. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;

3. per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente nella misura commisurata al periodo di godimento non effettuato. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15 - RIMOZIONE DEL DEHOR SU SUOLO PRIVATO

Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 13 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del dehor su suolo privato.

Art. 16 - DANNI ARRECATI A TERZI

La responsabilità civile e penale per tutti i danni arrecati alle persone, al suolo pubblico o a proprietà private sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione è posta a carico del titolare dell'autorizzazione; il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlata.

Nel caso in cui a seguito dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione, alle alberature ed al patrimonio pubblico nella sua più estesa accezione, quanto danneggiato dovrà essere ripristinato mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio competente.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione, oltre all'applicazione degli oneri accessori e delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 17 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque realizzi abusivamente un dehor, ovvero non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 ad €. 480,00.

Al fine dell'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24.11.1981 ed in particolare, ai sensi dell'art. 16, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento in misura ridotta pari ad €. 160,00.

Quando il dehor è realizzato su suolo privato senza autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dal DPR 380/2001 s.m.i.

L'omessa rimozione del manufatto nei tempi previsti, senza giustificato motivo ovvero per forza maggiore, costituisce causa ostativa al rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 18 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento:

- al Codice della Strada;
- al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ("Canone Unico");
- alla normativa igienico-sanitaria;
- alle norme urbanistiche comunali.

Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i dehors e le occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso di regolare titolo autorizzatorio devono:

- entro 60 giorni da tale data, presentare nuova istanza per la concessione di suolo pubblico;
- entro il termine perentorio di 6 mesi dalla medesima data, adeguare la struttura e le parti di arredo alle disposizioni contenute nel Regolamento stesso;
- entro 60 giorni rimuovere le strutture non conformi e non conformabili.

Art. 20 - DEROGHE PER DISTANZIAMENTO SOCIALE ANTI-COVID

Al fine di fornire uno strumento di supporto alle attività di somministrazione alimenti e bevande e fornire un maggiore spazio funzionale al mantenimento del distanziamento sociale conseguente al periodo pandemico da Covid-19, in deroga alle disposizioni del presente regolamento sono ammessi:

1. la realizzazione di dehor di qualsiasi tipologia anche su stalli di sosta pubblici, nei limiti del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
2. sono ammesse strutture provvisorie purché garantiscano decoro e sicurezza nel rispetto del Codice della Strada e del Codice Civile;
3. in aree pedonali, piazze e ZTL potranno essere concesse occupazioni o ampliamenti di concessioni già esistenti fino ad un massimo di 40 mq. ovvero, per pubblici esercizi prospicienti la pubblica via, fino a 30 mq. (3 posti auto);
4. il rilascio dell'autorizzazione, sempre prevista, è soggetto al versamento della cauzione solo a seguito di valutazione da parte dell'Area Gestione del Territorio sull'impatto della struttura sulla pavimentazione, sulle strutture pubbliche o sui beni comunali; nel caso di dehors aperti non è previsto il versamento o la costituzione della cauzione;
5. il pagamento del "Canone Unico" e della TA.RI.P., se previsti in tale periodo, sono regolati dalla normativa vigente in materia e nel rispetto dei regolamenti comunali;
6. l'autorizzazione alla posa del dehor rilasciata in forza del presente articolo avrà efficacia fino a 120 gg. oltre la data di cessazione delle disposizioni nazionali o regionali relative allo stato di emergenza e comunque tale autorizzazione non potrà avere durata superiore a 3/tre anni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto _____, consapevole delle sanzioni penali (art. 76 DPR n. 445/2000) in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000,

DICHIARA

- di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- di impegnarsi al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- di impegnarsi al pagamento del "Canone Unico" entro i termini di legge;
- di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- di impegnarsi in ogni caso alla rimozione dell'occupazione entro i termini di validità in caso di mancato rinnovo;
- di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;
- di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli spazi per l'intera durata della validità della concessione;
- di impegnarsi a non destinare il dehor e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- di impegnarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose, esonerando il Comune di Malnate da ogni responsabilità civile e penale.

Malnate, li _____

In fede

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 09/06/2021 con atto n.20 – esecutivo.

IL SINDACO
Maria Irene Bellifemine



IL SEGRETARIO GENERALE
Margherita Taldone

La Deliberazione n.20 del 09/06/2021 è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 30/07/2021 al 14/08/2021 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 2 settembre 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Margherita Taldone

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005